



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di approvazione del "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025".**

Rep. atti n. 21/CSR del 13 febbraio 2025.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella seduta del 13 febbraio 2025:

**VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e, in particolare, l'articolo 4, il quale prevede che l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno sia determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTI** gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

**VISTO** il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del citato TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTO** il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “*de minimis*”;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

**VISTA** la decisione di esecuzione C (2022) 8645 *final* del 2 dicembre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

**VISTE** la decisione di esecuzione C (2023) 6990 *final* del 23 ottobre 2023 e la decisione di esecuzione (UE) C (2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, con le quali la Commissione europea ha approvato la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l'articolo 1, comma 515, che ha istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lett. f) e 76 del regolamento (UE) 2021/2115;

**VISTO** il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e, in particolare, gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 515, 517 e 518 della citata legge n. 234 del 2021;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

**VISTO** il decreto 12 gennaio 2015, n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante “Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020” e, in particolare, il Capo III, che istituisce il Sistema integrato di gestione dei rischi nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTO** il decreto 30 dicembre 2022, n. 667236, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità";

**VISTO** il decreto 8 agosto 2023, n. 413182, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021";

**VISTA** la nota prot. n. 659874 del 13 dicembre 2024 del Capo di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20236, con la quale, al fine dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza, è stato trasmesso lo schema di decreto in titolo, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 20302 del 16 dicembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il suddetto schema di decreto, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 8 gennaio 2025;

**VISTA** la comunicazione del 15 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 696, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della riunione del 15 gennaio 2025, nel corso della quale la predetta Commissione politiche agricole ha espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in titolo, condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamento formulate in sede tecnica;

**VISTA** la nota prot. n. 27605 del 21 gennaio 2025 del Vice Capo di Gabinetto vicario del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1080, con la quale è stato trasmesso il nuovo testo dello schema di decreto in titolo, corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e della relazione contenente le valutazioni in merito alle proposte emendative, formulate dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella citata riunione del 15 gennaio 2025;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 1090 del 22 gennaio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il suddetto schema di decreto, corredato della relativa documentazione, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 28 gennaio 2025;

**VISTA** la nota prot. n. 43265 del 30 gennaio 2025 del Capo di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1781, con la quale, all'esito della riunione tecnica del 28 gennaio 2025, è stato trasmesso il nuovo testo dello schema di decreto in titolo, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica;



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTA** la nota prot. DAR n. 1824 del 31 gennaio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il suddetto schema di decreto alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTA** la comunicazione del 6 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2236, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della riunione del 6 febbraio 2025, nel corso della quale la predetta Commissione politiche agricole ha espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in titolo, con la raccomandazione che siano accolte le proposte emendative formulate in sede tecnica;

**CONSIDERATO** che, nel corso della seduta del 13 febbraio 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in titolo, con la richiesta di accogliere le proposte di emendamento e le raccomandazioni contenute nel documento inviato per via telematica, che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante, con particolare riferimento alla necessità di razionalizzare i diversi tavoli di confronto esistenti, al fine di formulare, per il 2026, un Piano condiviso che preveda una diversa modalità di gestione del rischio, rappresentando, inoltre, che in tal senso, sarebbe opportuno un incontro con il Ministro per concordare le linee di intervento;

**VISTI** gli esiti della medesima seduta del 13 febbraio 2025, nel corso della quale il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste ha preso atto delle richieste formulate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentando che sono state in parte già prese in carico e risolte e che sulle altre questioni saranno effettuati i necessari approfondimenti, con l'obiettivo di introdurre ulteriori migliorie;

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

### **SANCISCE INTESA**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di approvazione del "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025", nella versione diramata il 31 gennaio 2025.

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/17/SR10/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE DI APPROVAZIONE DEL  
"PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA 2025"**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102**

*Punto 10) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa sul provvedimento, con la richiesta di accogliere le proposte di emendamento, già formulate in sede tecnica, che non hanno trovato riscontro nel nuovo testo pervenuto, riportate di seguito. La Conferenza richiama inoltre la necessità di razionalizzare i diversi tavoli incaricati di trattare la materia e chiede che siano concordate, anche con un incontro con il Ministro, delle linee condivise al fine di predisporre per il 2026 una proposta di Piano che preveda una diversa modalità di gestione del rischio, in particolare, con riferimento alle polizze monorischio e ad altre specificità territoriali.

**Proposte emendamento**

**1) Articolo 2: Inserimento di due nuovi commi dopo il comma 5.**

6. Nel caso in cui a livello nazionale non sono presenti assicurazioni che coprono i rischi indicati nell'allegato 1, sarà possibile procedere alla delimitazione dell'area come previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo 102 del 2004

7. Qualora in fase di controllo sia verificato che la richiesta di contributo, presentata ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 102 del 2004 e/o in base al presente decreto, non abbia i requisiti, l'impresa che ha effettuato la domanda non potrà più accedere ai contributi previsti dal Decreto legislativo 102 del 2004 e dal presente Decreto per tre anni consecutivi.

**2) Articolo 3: proposta ablativa**

All'articolo 3, comma 1, lettera f), dopo la parola "grandine" eliminare le frasi "solo se sottoscritte da nuovi assicurati intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni: tale combinazione è da intendersi sottoscrivibile anche per i due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024"

**MOTIVAZIONE**

Si richiede l'estensione dell'assicurazione monorischio grandine a tutti gli agricoltori interessati, eliminando le limitazioni contenute nella lettera f). L'estensione a tutti gli assicurati

potrebbe consentire un risparmio di risorse in quanto molte aziende agricole, per risparmiare, e considerando anche la presenza del Fondo AGRICAT, potrebbero lasciare le polizze di cui all'art. 3 lettera b) e c) per optare in favore della monorischio grandine.

Occorre ricordare che, da quando è stata attivata la polizza a 2 avversità (2018), questa tipologia di polizza è diventata la più diffusa al Centro e Sud Italia, con punte dell'84% in Sicilia e generando una seppur debole crescita delle assicurazioni agevolate in questa parte del paese.

Quindi, la reintroduzione della monorischio grandine senza le limitazioni previste dalla bozza del PGRA 2025, potrebbe contribuire ad un'ulteriore diffusione dell'assicurazione agevolata in questi territori, finanziata dai risparmi conseguiti nel Nord Italia dai passaggi da polizze pluririschio a monorischio – AGRICAT.

### **3) Articolo 7, comma 6: proposta ablativa**

All'articolo 7, comma 6, eliminare la frase *“Laddove a seguito dei controlli la spesa richiesta sia maggiore del 25 per cento rispetto alla spesa ammissibile a contributo, al beneficiario è applicata una sanzione pari alla differenza tra i due importi, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.”*

#### **MOTIVAZIONE**

La previsione introdotta all'articolo 7, comma 6, risulta particolarmente penalizzante per l'azienda che non conosce la spesa ammissibile a contributo in quanto i parametri contributivi vengono resi noti generalmente molto tardi. Nel caso in cui non sia possibile intervenire sulla proposta di provvedimento, la Conferenza chiede che i parametri contributivi 2025 siano disponibili in tempo utile per la sottoscrizione delle polizze con relativi costi onde evitare splafonamenti.

### **4) Articolo 8, comma 1, lettera a): proposta sostitutiva**

All'articolo 8, comma 1, lettera a), dopo le parole *“(...) ciclo autunno primaverile”*, sostituire il termine *“entro il 31 marzo”* con il termine *“entro il 31 maggio”*

### **5) Articolo 8, comma 1, lettera b): proposta sostitutiva**

All'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole *“(...) colture permanenti”*, sostituire il termine *“entro il 30 aprile”* con il termine *“entro il 31 maggio”*

#### **MOTIVAZIONE**

La riduzione temporale potrebbe comportare la riduzione delle polizze stipulate e comprimere il periodo dedicato alla redazione del Piani Individuali di Gestione del Rischio. Tali termini devono essere necessariamente posticipati, in quanto entro tali date nel Nord Italia la maggior parte delle colture a ciclo autunno primaverile deve essere ancora messa a dimora. Stessa cosa per le colture permanenti; entro tali date nel Nord Italia la maggior parte delle colture permanenti deve ancora entrare nella fase fenologica di fioritura.

### **6) Nuovo articolo: proposta inserimento articolo 26**

**Articolo 26**

2



Inserire nell'articolato l'obbligo da parte dei soggetti che gestiscono i diversi strumenti del Piano (MASAF, AGEA, ISMEA, Fondo di gestione AGRICAT) alla fornitura dei dati di dettaglio sull'attuazione del piano per Regione per consentire alle stesse di monitorare l'attuazione e gli effetti del Piano e di conseguenza avanzare proposte migliorative.

#### **7) Allegato 2: proposta sostitutiva**

Nell'allegato 2 al provvedimento, ripristinare la precedente definizione (ante 2024) di "siccità".

##### **MOTIVAZIONE**

L'indice SPEI si è rivelato non adeguato alla rilevazione di eventi riguardanti la siccità o eventi siccitosi in genere.

#### **8) Allegato 3: proposta ablativa**

Nell'allegato 3 al provvedimento, al paragrafo 4, punto 2, eliminare l'intero punto (*"La finanziabilità a carico del PSP 2023-2027 delle polizze index è subordinata al parere preventivo del Masaf, da emanarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle Compagnie o degli Organismi collettivi di difesa, a seguito della verifica del rispetto dei requisiti di cui ai punti precedenti; trascorsi i 30 giorni si applica il principio del silenzio assenso. In caso di presentazione da parte degli Organismi collettivi di difesa, gli schemi di polizza devono essere sottoscritti dalle Compagnie di assicurazione interessate"*).

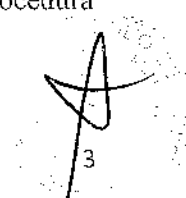
##### **MOTIVAZIONE**

Le polizze index based possono rappresentare una leva per aumentare la domanda assicurativa, soprattutto nelle Regioni del centro e del sud Italia, soprattutto per produzioni con PLV ad ettaro contenute risulta ostativa la procedura autorizzativa prevista in corso d'opera dal Masaf. Una volta specificati i requisiti della polizza index, ovvero, il ricorso ad indici meteorologici e/o biologici che risultano costruiti e stimati con procedure statistiche rigorose da parte delle compagnie assicurative, è sicuramente verificata la compatibilità con le regole dello sviluppo rurale. Proseguire con atteggiamenti di controllo preventivo scoraggia gli investimenti delle compagnie che non hanno interesse a portare sul mercato strumenti che non diano garanzia di sostenibilità economica. Non è l'organismo pubblico che in un mercato libero deve imporre procedure e/o modelli; il ruolo del pubblico è di definire bene i requisiti, onde evitare anche controversie amministrative che nessun vantaggio apporterebbero al sistema.

In alternativa, "La finanziabilità a carico del PSP 2023-2027 delle polizze index deve prevedere invio dello schema di polizza e della metodologia al Masaf che entro il termine perentorio di 30 gg (vale il silenzio assenso) dalla ricezione deve indicare con chiarezza gli elementi di criticità da sanare o modificare. Nessuna compagnia condivide metodologia di *pricing* quindi, acclarato che il principio indennitario è salvaguardato, il controllo diventa formale.

#### **9) Allegato 4: proposta additiva**

L'approvazione della riduzione dei valori di Standard Value proposti nell'allegato 4 al PRGA 2025, pari al 30%, è condizionata alla preventiva definizione, di concerto con le Regioni, della procedura semplificata per la certificazione di valori produttivi maggiori rispetto allo stesso SV.



### **MOTIVAZIONE**

La necessità di giustificare valori maggiori dello SV così come proposto in riduzione dal PRGA 2025, per talune produzioni-territori appare un esercizio assai probabile e inteso a garantire agli agricoltori la possibilità di assicurare interamente la loro capacità produttiva. Come espresso in premessa, in mancanza di una condizione conosciuta semplice ed attuabile, circa la possibilità di certificazione delle reali produzioni, non si approva l'ulteriore riduzione dei valori SV.

### **10) Allegato 6: proposta ablativa**

Eliminare il paragrafo 1.2, comma 2, (*"I meccanismi di salvaguardia di cui ai punti 1, 2 e 3 si applicano alle polizze/certificati dei pacchetti di garanzie A, B, C ed E solo se sottoscritti:*

*a) da nuovi assicurati intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni. Tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024;*

*b) a copertura di prodotti che hanno sistemi di difesa attiva indicati nel fascicolo aziendale."*)

### **MOTIVAZIONI**

La modalità di calcolo dei parametri 2024, intesa come media delle tariffe degli ultimi 5 anni, è fortemente penalizzante per imprese agricole, soprattutto in assenza di applicazione della clausola di salvaguardia per tutte le produzioni.

Si richiede di reintrodurre, anche se in misura inferiore rispetto al passato, clausola di salvaguardia per tutte le tipologie di aziende e non solo per i nuovi assicurati (CUAA e superfici).

### **RACCOMANDAZIONE**

All'articolo 21, commi 1 e 2, si propone l'utilizzo degli Standard Value per la determinazione della produzione media annua, anziché degli Indici di Valore proposti, al fine di migliorare gli indennizzi eventualmente erogati da AGRICAT agli agricoltori in caso di sinistro.

Roma, 13 febbraio 2025

